

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Servizio 3 Gestione faunistica del territorio
Il Dirigente

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014 n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 " rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9";

VISTO il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella GURS del 01/07/2016, n.28;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;

VISTO il D.D.G. n. 2075 del 21 dicembre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali; ed ha conferito la delega relativamente alle competenze assegnate dall'art. 7, comma 1, lett. e) e f) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito alla Dott.Mario Candore l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo

Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1/9/1997, n° 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 approvato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n° 227 del 25 giugno 2013; e prorogato con L.R. n. 10 del 10.7.2018, art.20 comma 2;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prorogato con L.R. n. 10 del 10.7.2018, art.20 comma 2; ha individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P), esteso Ettari 2.409.161,20, ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di Ettari 844.248,9, pari al 35,0% del TASP, e pertanto superiore al 20,0 % previsto dalla L.R.33/97, come modificata dalla L.R. 19/2011;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prorogato con L.R. n. 10 del 10.7.2018, art.20 comma 2; ha individuato gli Ambiti Territoriali di Caccia per il periodo di validità dello stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prorogato con L.R. n. 10 del 10.7.2018, art.20 comma 2; ha definito, per il periodo di validità dello stesso, l'indice medio regionale di densità venatoria, il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore;

CONSIDERATO, infine, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, , prorogato con L.R. n. 10 del 10.7.2018, art.20 comma 2; ha definito l'indice massimo di densità venatoria per ambito territoriale di caccia pari a 0.0308, quale prodotto fra l'indice medio di densità venatoria e il coefficiente 1.54;

VISTO l'art. 22 della legge regionale n. 33/97, comma 5, lett. "b" il quale stabilisce che ogni anno si debba rendere noto il numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun Ambito Territoriale di Caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità;

VISTO l'art. 22 della legge regionale n. 33/97, comma 5, lett. "d", che, recita: " il cacciatore di altra regione viene ammesso dall' Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste" (oggi Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea) "in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n.919 del 17 giugno 2019 con il quale è stato stabilito , per la stagione venatoria 2019/2020 il numero massimo di cacciatori, non residenti ammissibili, oltre a quelli residenti, in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e cacciatori provenienti da altre regioni;

VISTO il DRS n. 1835/2015; sui criteri e le modalità di accesso dei cacciatori extraregionali per l'esercizio dell'attività venatoria in Sicilia;

VISTI gli elenchi, delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2018, suddivisi per singolo ambito territoriale di caccia, trasmessi dagli Uffici Servizio per il Territorio U.O.3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie ;

RITENUTO di dovere approvare e rendere pubbliche gli elenchi delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia, nonché di dovere regolamentare, per la stagione venatoria 2019/2020, la presentazione della documentazione prevista per il perfezionamento della documentazione per l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia prescelti, in deroga a quanto previsto dal DRS n. 1835/2015; ,

VISTO il refuso di stampa (DDS n. 2107/2008) che erroneamente indicava i criteri di ammissione agli AATTCC dei cacciatori extraregionali:

RITENUTO di dovere provvedere alla rettifica del predetto refuso , indicando con esattezza il nuovo e vigente DRS (n. 1835/2015) che ha dettato i nuovi criteri di ammissione
CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

DECRETA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 – Sono approvati , per la stagione venatoria 2019/2020, gli elenchi, distinti per ambiti territoriali di caccia , dei cacciatori non residenti in Sicilia, stilati in ordine di presentazione delle istanze e delle priorità previste dal DRS n. 1835/2015;

Art. 3 - Il Numero di cacciatori non residenti in Sicilia ammessi, per ciascun ambito territoriale di caccia, è quello desumibile dalla tabella, parte integrante del D.D.G. n. 464 del 28 aprile 2016 che di seguito viene sinteticamente riportata:

Ambito territoriale di caccia ATC	Numero potenziale cacciatori per ATC calcolato in base all'indice max di densità venatoria	Numero di tesserini venatori ritirati dai cacciatori residenti nell'ambito territoriale di caccia anno 2018	Cacciatori ammissibili per singolo ATC	Cacciatori regionali ammissibili per singolo ATC 90 %	Cacciatori extra-regionali ammissibili per singolo ATC 10%
AG1	2.798	1245	1553	1398	155
AG2	3.767	1746	2021	1819	202
AG3	7	59	0	0	0
CL1	2.261	814	1447	1302	142
CL2	2.205	850	1355	1220	135
CT1	4.423	5616	0	0	0
CT2	1.599	534	1025	923	102
EN1	2.943	735	2208	1987	221
EN2	2.600	503	2097	1887	210
ME1	1.377	514	863	777	86
ME2	3.363	4844	0	0	0
ME3	81	109	0	0	0
PA1	4.516	3094	1422	1280	142
PA2	4.247	1167	3080	2772	308
PA3	8	19	0	0	0
RG1	2.293	956	1337	1203	134
RG2	1.165	667	498	448	50
SR1	1.831	1049	782	704	78
SR2	2.108	1072	1036	932	104
TP1	1.893	945	948	853	95
TP2	2.634	2563	71	64	7
TP3	21	41	0	0	0
TP4	26	27	0	0	0
TOTALE	48166	29169	-----	-----	-----

Art. 4 - Qualora il numero delle domande di ammissione dei cacciatori regionali risulti inferiore al numero degli ammissibili per ogni ambito territoriale di caccia, gli Uffici Servizio per il Territorio – UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico venatorie, ognuna per gli ambiti territoriali di caccia di competenza, sono autorizzate a fare scorrere gli elenchi dei cacciatori non residenti in Sicilia di un numero di posti pari ai posti rimasti disponibili per i cacciatori regionali;

Art.5 -Gli Uffici Servizio per il Territorio – UO 3 - Ripartizioni faunistico venatorie comunicano, ai cacciatori l'avvenuta ammissione e trasmettono il modello "D" previsto dall'allegato "1" del DRS n. 1835/2015;

Art. 6 I cacciatori non residenti in Sicilia ammessi dovranno attenersi, per quanto riguarda la tipologia di documentazione da trasmettere gli Uffici Servizio per il Territorio – UO 3 Ripartizioni faunistico venatorie competente per territorio, a quanto disposto dall'allegato "1" al Decreto n. 2107 del 13 ottobre 2008; detta documentazione, in deroga a quanto previsto dalla lettera "b" del punto 3 dal DRS n. 1835/2015;, dovrà pervenire, improrogabilmente, entro il 15 agosto 2019. L'inadempienza a tali disposizioni comporterà la decadenza dell'ammissione e la non validità dell'autorizzazione ricevuta per il tramite dell' Ufficio Servizio per il Territorio – UO 3 Ripartizione faunistico venatoria;

Art.7 Gli Uffici Servizio per il Territorio – UO 3 - Ripartizioni faunistico venatorie, dopo 15 agosto 2019 sono autorizzate a fare scorrere gli elenchi di un numero pari al numero dei cacciatori esclusi in quanto inadempienti al disposto dell'art. 6 del presente provvedimento e trasmetteranno agli ammessi l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria nell'ATC prescelto ed il modello "D"(schema di conferma di fruizione dell'autorizzazione);

Art. 8 I cacciatori ammessi per effetto dello scorrimento degli elenchi di cui al precedente articolo 7, per la stagione venatoria 2019/2020, in deroga a quanto previsto dal decreto n. DRS n. 1835/2015; dovranno fare pervenire, a mano od a mezzo posta raccomandata, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione, all' Ufficio Servizio per il Territorio – UO 3 - Ripartizioni faunistico venatorie competente per l'ambito territoriale di caccia prescelto la documentazione prevista dall'allegato "1" al Decreto n. DRS n. 1835/2015;il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo 05 AGO, 2019

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Ticali

